



# NEWS

Dallo Studio Amato di Roma **07 dicembre 2019**

## La ritenuta ridotta di agenti e rappresentanti

*L'art. 25-bis, comma 2 DPR 600/1973 indica la via da seguire.*

La ritenuta sulle provvigioni inerenti **a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari** è prevista dal primo comma dell'articolo in occhiello.

Il secondo comma dispone che la ritenuta sia pari alla misura fissata per il primo scaglione delle aliquote IRPEF (ovvero il **23%**) ma **commisurata al 50%** dell'ammontare delle provvigioni. Tale commisurazione **scende al 20%** "Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che nell'esercizio della loro attività si avvalgano in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi".

Per aver diritto alla riduzione agenti e rappresentanti devono presentare, **entro il 31 dicembre** di ogni anno, un'apposita dichiarazione il contenuto della quale è fissato da una vecchia circolare la n. **24/1983 del Ministero delle Finanze** (pubblicata in (*Gazzetta Ufficiale* 24 giugno 1983, n. 172), esattamente dal capitolo terzo che prescrive che la stessa debba contenere:

i dati identificativi del dichiarante;

l'attestazione di avvalersi in via continuativa di dipendenti o di terzi (si verifica allorché' il percipiente si avvale, per la prevalente parte dell'anno, dei suddetti dipendenti o terzi, anche se non delle stesse persone, oppure, se lo stesso si avvale dei soli terzi, quando ha sostenuto nel periodo d'imposta precedente, costi per provvigioni in misura superiore al trenta per cento dei compensi dallo stesso percepiti e imputabili a tale periodo);

la data;

la sottoscrizione del dichiarante.